



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 107 del 01/08/2013

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ACCREDITAMENTO E PROGRAMMAZIONE SANITARIA 26 luglio 2013, n. 187

Autorizzazione al trasferimento definitivo dello Studio Odontoiatrico del Dott. Agostino Scardino con mantenimento dell'accreditamento, da Carosino (Br) Via Roma n. 8 a Taranto, Via Virgilio n. 39, piano terra, ai sensi degli articoli 24 e 29 comma 6 ter, L.R. n. 8/2004 e dell'articolo 1, R.R. 18/2009.

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;

Visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 165/01;

Visto l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Visto l'art. 18 del Dlgs 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore di Area n. 3 del 09 settembre 2009 - Istituzione degli Uffici afferenti ai Servizi dell'Area di coordinamento Politiche per la Promozione della Salute, delle Persone e delle Pari Opportunità;

Vista la Determinazione n. 292 del 20 ottobre 2009 - Atto di assegnazione del personale agli Uffici del Servizio PGS;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1828 del 5/8/2011 - Conferimento incarico ad interim della Direzione del Servizio Accreditamento e Programmazione Sanitaria;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 6 del 19/01/2012 - Conferimento incarico di Alta Professionalità

“Analisi normativa, monitoraggio e gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie pubbliche e private”.

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 47 del 25/10/2012, come rettificata dalla Determinazione n. 49 del 30/10/2012, di conferimento della Direzione dell'Ufficio 1 Accreditamenti.

In Bari presso la sede del Servizio Accreditamento e Programmazione Sanitaria, sulla base dell'istruttoria espletata dalla Alta Professionalità “Analisi normativa, monitoraggio e gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie pubbliche e private” e confermata dal Dirigente dell'Ufficio Accreditamenti, riceve la seguente relazione.

L'art. 29 della L.R. n. 8/2004, al comma 6 ter, introdotto con L.R. n. 14 del 17/06/2013, stabilisce che “Le procedure di trasferimento definitivo delle strutture sanitarie e socio-sanitarie ancora in corso alla data dell'entrata in vigore del presente comma, restano disciplinate dalle norme previgenti in materia. L'accREDITamento nella nuova sede in occasione delle suddette procedure non costituisce nuovo accREDITamento anche ai sensi e per gli effetti del comma 32 dell'articolo 3 della legge regionale 31 dicembre 2007, n. 40, (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2008 e bilancio pluriennale 2008 - 2010 della Regione Puglia) e della lettera u) del comma 796 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007)”

L'art. 8 della L.R. n. 8/2004, nel disciplinare il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio, dispone in particolare ai commi 4, 5 e 6, che “ Al comune compete il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui all'art.5, comma 1, lettera b), numero 1.2.

La Regione e il Comune, avvalendosi del Dipartimento di prevenzione dell'Azienda USL competente per territorio, eventualmente di concerto con altre strutture competenti nell'ambito dell'attività da autorizzare, verificano l'effettivo rispetto dei requisiti minimi di cui al regolamento regionale 13 gennaio 2005, il 3 (Requisiti per autorizzazione e accREDITamento delle strutture sanitarie), e successive modificazioni, (a2) nonché ogni eventuale prescrizione contenuta nell'autorizzazione alla realizzazione, ove prevista. L'accERTAMENTO da parte del Dipartimento di prevenzione deve essere effettuato entro novanta giorni dalla data di ricevimento della documentazione.

Completato l'iter istruttorio, il Dipartimento di prevenzione dell'Azienda USL inoltra gli atti degli accertamenti e il parere conclusivo alla Regione o al Comune interessato, che, in caso di esito favorevole, rilasciano l'autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria o socio-sanitaria entro sessanta giorni dalla data di notifica degli accertamenti di cui al comma 5, fatta salva l'interruzione dei termini effettuata ai sensi delle vigenti disposizioni.”

L'art. 24 della L.R. n. 8/2004, nel disciplinare il rilascio dell'accREDITamento istituzionale, dispone in particolare ai commi 2 e 3, che “I soggetti privati nonché i professionisti che intendono chiedere l'accREDITamento istituzionale inoltrano la domanda con la relativa documentazione al Settore sanità del competente Assessorato regionale. [...] Ai fini della concessione dell'accREDITamento, il Dirigente del Settore sanità, verificata la funzionalità della struttura in base agli indirizzi di programmazione regionale come individuati all'atto dell'autorizzazione, in caso di esito positivo, avvia la fase istruttoria e chiede il parere sugli aspetti tecnico-sanitari alle strutture competenti. In base alle risultanze delle valutazioni effettuate, il Dirigente del Settore sanità, completata la fase istruttoria, predispone gli atti conseguenti. Le valutazioni sulla persistenza dei requisiti di accREDITamento sono effettuate con periodicità triennale e ogni qualvolta dovessero presentarsi situazioni che ne rendano necessaria una verifica non programmata. Gli oneri derivanti dall'attività di valutazione sono a carico dei soggetti che richiedono l'accREDITamento, secondo tariffe definite dalla Giunta Regionale.”

Il Regolamento Regionale n. 18 del 30/7/2009, prevede all'art. 1 che “Le strutture ed i professionisti che, in caso di necessità connesse alla realizzazione di interventi strutturali necessari ad adeguare e/o

mantenere i requisiti strutturali e tecnologici previsti dal presente Regolamento, previa comunicazione ai sensi della normativa vigente all'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente, devono assicurare che il trasferimento temporaneo avvenga nell'ambito del territorio coincidente con quello del Distretto Socio Sanitario ove è ubicato il presidio che si intende temporaneamente trasferito.

Le strutture e i professionisti che intendono effettuare il trasferimento definitivo e/o la realizzazione di nuove strutture, devono assicurare, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente, che:

1. il trasferimento definitivo e/o la nuova realizzazione deve avvenire nell'ambito dello stesso territorio coincidente con quello del Distretto Socio Sanitario;
2. il trasferimento può aver luogo con preavviso non inferiore a giorni sessanta;
3. il trasferimento definitivo e/o la realizzazione di nuove strutture al di fuori dell'ambito territoriale coincidente con il Distretto Socio Sanitario può essere effettuato solo previa acquisizione di apposita autorizzazione da parte della Regione Puglia, su parere dell'Azienda Sanitaria Locale competente, analizzati i requisiti di fabbisogno distrettuali".

In virtù del combinato disposto delle norme sopra richiamate (articoli 8 e 24 della L.R. n. 8/2004 e art. 1 R.R. n. 18/2009), costituente la disciplina vigente all'epoca della presentazione dell'istanza in oggetto, per il trasferimento definitivo fuori distretto di strutture già autorizzate ed accreditate, non soggette ad autorizzazione alla realizzazione, che svolgono le attività di cui all'art. 5, co. 1, lett. b), punto 1.2 L.R. 8/2004 s.m.i. ("le strutture e gli studi che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ancorchè non soggetti all'autorizzazione alla realizzazione" tra cui quelle di medicina di laboratorio):

1. la Regione - a cui deve essere presentata la domanda di trasferimento - previo parere favorevole dell'Azienda Sanitaria Locale competente in relazione al fabbisogno distrettuale, rilascia autorizzazione/nulla-osta al trasferimento;
2. il Comune di destinazione rilascia l'autorizzazione all'esercizio per trasferimento nella nuova sede;
3. al mantenimento dell'accreditamento presso la nuova sede provvede la Regione, previa verifica dei requisiti ulteriori nella nuova sede.

Con istanza del 24/11/2009 presentata a questo Servizio e per conoscenza alla ASL TA, il dott. Agostino Scardino, titolare di uno Studio di Odontoiatria già provvisoriamente accreditato, ha chiesto l'autorizzazione al trasferimento del proprio Studio dal Comune di Carosino, via Roma n. 8, alla nuova sede in Taranto alla via Virgilio 39.

Con nota prot. n. 7222/P del 14/12/2009, il Dirigente Responsabile Area Gestione del Personale dell'ASL TA, analizzato il fabbisogno distrettuale, ha espresso parere favorevole al trasferimento della struttura in oggetto dal Comune di Carosino al Comune di Taranto, ai sensi dell'articolo 1 del R.R. 18/2009.

Con nota A00/081/2658/Coord. del 04/06/2010, con riferimento alla suddetta istanza, questo Servizio ha rilevato la necessità della previa acquisizione dell'autorizzazione sindacale all'esercizio.

Con autorizzazione n. 28, prot. n. 2410, rilasciata il 20 luglio 2012 a firma del Sindaco e del Dirigente Responsabile U.O. Taranto del Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'ASL TA, il dott. Scardino è stato autorizzato "ad aprire e gestire l'attività sanitaria di Ambulatorio di Odontoiatria, nei locali siti in Taranto Viale Virgilio 39 - p.t. così come descritto e riportato nella planimetria, che fa parte integrante del presente atto autorizzativo".

Con nota prot. A00/081/3819/APS1 del 16/11/2012 questo Servizio ha invitato il Dipartimento di Prevenzione dell'ASL BR ad effettuare, ai sensi dell'art. 29 comma 2 della L.R. n. 8/2004, idoneo sopralluogo presso la citata struttura in Taranto alla via Virgilio n. 39 finalizzato alla verifica dei requisiti ulteriori previsti dal Regolamento Regionale n. 3/2005 e ss.mm.ii. ai fini del mantenimento dell'accreditamento istituzionale per la tipologia di attività innanzi citata.

Con nota prot. n. 45825 del 26/06/2013, il Responsabile S.I.S.P. del Dipartimento di Prevenzione della ASL BR ha espresso parere favorevole al mantenimento dell'accreditamento della struttura in oggetto precisando, tuttavia, che "Per quanto riguarda i requisiti organizzativi, si deve evidenziare che, allo stato,

non vi è ulteriore personale nello studio odontoiatrico oltre al titolare, come ufficialmente dichiarato dallo stesso ed evidenziato nel corso del sopralluogo. Si deve pertanto prendere atto dei requisiti di accreditamento, allo stato coerenti con l'organizzazione "minimale" della struttura, subordinando il riconoscimento dello "status" di accreditamento all'ottemperanza di tutti gli adempimenti relativi alla sicurezza sui lavoratori, ex D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. ed alla verifica della regolarità di posizione lavorativa degli stessi, al momento dell'assunzione in servizio di questi".

Ritenuto che la mancata adozione in via preventiva del nulla osta/autorizzazione regionale al trasferimento (ex art. 1 R.R. n. 18/2009) - pur in presenza di formale domanda di trasferimento e di un parere positivo da parte del Direttore Generale dell'ASL TA relativamente al fabbisogno distrettuale -costituisca una mera omissione formale suscettibile di essere sanata con l'adozione del presente atto di autorizzazione al trasferimento.

Ritenuti, sussistenti tutti i presupposti di legge per il mantenimento dell'accREDITAMENTO dello Studio Odontoiatrico del dott. Agostino Scardino presso la nuova sede in Taranto alla Via Virgilio n. 39, piano terra.

Per quanto suesposto, si propone di autorizzare, con mantenimento dell'accREDITAMENTO, il trasferimento definitivo dello Studio Odontoiatrico del dott. Agostino Scardino da Carosino (BR) Via Roma n. 8 a Taranto, Via Virgilio n. 39, piano terra, ai sensi degli articoli 24 e 29 comma 6 ter, L.R. n. 8/2004 e dell'articolo 1, R.R. 18/2009, subordinando la conservazione dell'accREDITAMENTO alla piena ottemperanza di tutti gli adempimenti relativi alla sicurezza sui lavoratori, ex D.lgs. n.81/2008 e s.m.i. ed alla regolarità della posizione lavorativa degli stessi, all'assunzione (futura ed eventuale) in servizio di questi presso il suddetto Studio.

VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Il Dirigente Ufficio AccREDITAMENTI

Mauro Nicastro

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO ACCREDITAMENTI E PROGRAMMAZIONE
SANITARIA DELL' ASSESSORATO

ALLE POLITICHE DELLA SALUTE

Sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, letta la proposta formulata dalla A.P. "Analisi normativa, monitoraggio e gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie pubbliche e private" e confermata dal Dirigente dell'Ufficio Accreditamenti;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla A.P. "Analisi normativa, monitoraggio e gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie pubbliche e private" e dal Dirigente dell'Ufficio Accreditamenti.

DETERMINA

- Di autorizzare, con mantenimento dell'accREDITAMENTO, il trasferimento definitivo dello Studio Odontoiatrico del dott. Agostino Scardino da Carosino (BR) Via Roma n. 8 a Taranto (BR), Via Virgilio n. 39, piano terra, ai sensi degli articoli 24 e 29 comma 6 ter, L.R. n. 8/2004 e dell'articolo 1, R.R. 18/2009, subordinando la conservazione del medesimo accREDITAMENTO alla piena ottemperanza di tutti gli adempimenti relativi alla sicurezza sui lavoratori, ex D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. ed alla regolarità della posizione lavorativa degli stessi, all'assunzione (futura ed eventuale) in servizio di questi presso il suddetto Studio.

- Di stabilire che, ai sensi dell'art. 24, commi 3 e 8, e dell'art. 29, co. 2 della L.R. n. 8/2004 s.m.i., questo Servizio provvederà, per il tramite del Dipartimento di Prevenzione incaricato, alla verifica ed alla valutazione sulla persistenza dei requisiti di accREDITAMENTO con periodicità triennale ed ogni qualvolta dovessero presentarsi situazioni che ne rendano necessaria una verifica non programmata.

- Di notificare il presente provvedimento:

- Al Direttore Generale della ASL TA;

- Al Sindaco del Comune di Taranto;

- Al Sindaco del Comune di Carosino (BR);

- Al legale rappresentante dello Studio Odontoiatrico dott. Agostino Scardino in Taranto, Via Virgilio n. 39.

- Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della regione Puglia. Il presente provvedimento:

- sarà pubblicato all'Albo del Servizio AccREDITAMENTO e Programmazione Sanitaria/all'Albo Telematico (ove disponibile)

- sarà trasmesso in copia conforme alla Segreteria della Giunta Regionale ed al Servizio Bilancio e Ragioneria;

- sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l'albo telematico); - il presente atto, composto di n. 6 facciate, è adottato in originale;

- è redatto in forma integrale.

Il Dirigente del Servizio APS

Silvia Papini
